



CODICE ETICO

Al fine di promuovere e sostenere la cultura del low cost e di affermarne l'immagine nei confronti dei consumatori, dei media, delle istituzioni e di ogni altro soggetto coinvolto, Assolowcost ha elaborato un proprio codice etico, che dovrà far da guida deontologica al comportamento delle imprese associate, dei singoli soci, dei dirigenti e dei dipendenti.

In tal senso AssoLowcost si pone come espressione di un'identità etica collettiva del low cost ed impegna se stessa e le sue componenti ad adottare modelli di comportamento ispirati alla autonomia, integrità ed eticità sviluppando i comportamenti conseguenti.

Dalla singola impresa associata ai massimi vertici dell'Associazione, dovranno essere tutti partecipi e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto oltre a provocare conseguenze negative nell'ambito dell'Associazione, danneggia l'immagine del low cost presso la pubblica opinione, presso i media, presso il legislatore e presso la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è inoltre valutabile semplicemente nei termini di stretta osservanza delle norme di legge, dello Statuto e del Codice Etico, ma si deve basare sulla convinta volontà degli associati di porsi nelle diverse situazioni ai più elevati standard di comportamento.

IL RICONOSCIMENTO DEL CODICE ETICO È NECESSARIO È NECESSARIO PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La volontaria adesione ad Assolowcost da parte dell'impresa comporta il dovere di riconoscere il presente Codice Etico. Il non rispetto delle regole del Codice Etico può comportare sanzioni di diverso livello dal richiamo, alla diffida, fino ad arrivare all'esclusione dall'Associazione. In caso venga rilevata un'infrazione si aprirà la procedura descritta al punto 7.



PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico di AssoLowcost promuove i principi di Responsabilità Sociale dell'impresa e si richiama ai seguenti documenti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU 1948);
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950);
- Dichiarazione dei Diritti del Bambino delle Nazioni Unite (1959,1989);
- Convenzioni ILO riguardanti i Principi Fondamentali dei Diritti dei Lavoratori con particolare riferimento alla tutela del lavoro minorile n. 138, 182 e 190;
- Convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e fauna e il pericolo della loro estinzione (1973)
- Convenzione di Rio de Janeiro sullo sviluppo sostenibile e le specifiche carte dei diritti, convenzioni internazionali e normative in materia di seguito specificate in relazione a singoli settori produttivi (1992);
- Convenzione di Vienna sulla sicurezza nucleare (1998);
- Convenzione di Londra sulla responsabilità civile per danni relativi all'ambiente derivato da inquinamento da idrocarburi (1999);
- Regolamentazione dell'Unione Europea 2006/1907 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) in tema di prodotti chimici pericolosi
- Convenzione di Montreal (1999), il Regolamento Comunitario (CE) N. 2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) N. 889/2002 ed il Regolamento (CE) N. 261/2004 così come recepiti dalla Carta dei diritti del passeggero emanata dell'ENAC in tema di trasporto aereo;
- DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- Decreto Lgs. 22/97 in tema di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.



IMPEGNI GENERALI DEGLI ASSOCIATI

1 TUTELA DEL LAVORO

Le aziende iscritte ad AssoLowcost, si impegnano a rispettare le convenzioni ILO riguardanti i Principi Fondamentali dei Diritti dei Lavoratori. Considerando il lavoro un diritto e un'espressione della persona umana, le aziende si impegnano a promuovere ogni iniziativa affinché il lavoro sia svolto nel rispetto della dignità delle persone.

1.1 Rifiuto dello sfruttamento del lavoro minorile

Nel rispetto delle Convenzioni ILO n. 138, 182 e 190, le aziende si impegnano a non accettare lo sfruttamento del lavoro minorile, ovvero lo svolgimento di qualsiasi lavoro che possa mettere a repentaglio o interferire con l'educazione dei bambini, con la loro salute ed il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Nella consapevolezza della variabilità del concetto di "bambino" applicata a Paesi con normative e usi diversi, il presente Codice Etico richiama la definizione dell'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che definisce bambino "ogni persona al di sotto dei 18 anni salvo che, in base alla legge applicabile al bambino, la maggiore età si raggiunga ad età inferiore". Nei Paesi in cui la legge permette lo svolgimento di attività lavorativa prima del raggiungimento della maggiore età, questa dovrà essere svolta in modo da non interferire con l'educazione del bambino e da non comprometterne la salute e lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. A questo proposito le aziende associate si impegnano a verificare che le aziende fornitrici rispettino le legislazioni nazionali vigenti in materia.

Nel caso in cui un'azienda associata verifichi che un'azienda fornitrice non operi nel rispetto di quanto sopra indicato in materia, l'azienda associata si impegna a prendere gli opportuni provvedimenti, ivi compresa se necessaria la risoluzione del rapporto di fornitura, al fine di tornare a garantire il rispetto delle convenzioni internazionali e delle legislazioni vigenti nei singoli paesi.

Assolowcost si impegna a fare in modo che, in linea con tali convenzioni, le imprese associate cooperino e contribuiscano agli sforzi internazionali volti alla proibizione e al rispetto della soglia minima di assunzione d'impiego e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile che vedono il minore coinvolto in attività illecite di prostituzione, sfruttamento, asservimento, schiavitù e lavoro forzato.

1.2 Salute e sicurezza dei lavoratori

Le aziende associate si impegnano a rispettare le norme in tema di salute e sicurezza del lavoro secondo la legislazione vigente nei paesi in cui ha luogo la produzione e ad effettuare le opportune verifiche per far sì che anche le aziende fornitrici applichino le stesse norme.

Si fa riferimento in tal senso agli opportuni accorgimenti nella gestione delle attrezzature pericolose presenti nelle fabbriche, alla presenza delle uscite di emergenza nelle forme e nei luoghi corretti, libere da ostacoli di



qualsiasi natura per consentire l'evacuazione e all'utilizzo della formazione dei lavoratori ai fini della prevenzione e dell'adozione delle precauzioni previste per legge nei Paesi nei quali l'azienda opera per l'utilizzo di materiali pericolosi o potenzialmente tossici o infiammabili.

Ogni azienda dovrà essere dotata degli strumenti previsti dalle legislazioni vigenti nei paesi in cui opera, come condizione minima di rispetto della sicurezza del lavoro nelle sue diverse accezioni, e contribuire comunque a migliorare il livello qualitativo delle condizioni di lavoro e della sicurezza del processo lavorativo e produttivo in genere. Per quel che attiene alle condizioni dell'ambiente lavorativo le imprese associate si impegnano affinché esse debbano essere tali da non compromettere la salute dei lavoratori.

Nel caso in cui un'azienda associata verifichi che un'azienda fornitrice non operi nel rispetto di quanto sopra indicato in materia, l'azienda associata si impegna a prendere gli opportuni provvedimenti, ivi compresa se necessaria la risoluzione del rapporto di fornitura, al fine di tornare a garantire il rispetto delle convenzioni internazionali e delle legislazioni vigenti nei singoli paesi.

1.3 Trattamento economico

Tenendo conto del contesto di internazionalizzazione delle imprese e della catena della fornitura le aziende associate ad AssoLowcost si impegnano e impegnano in tal senso le aziende fornitrici a rispettare le leggi nazionali in materia di salari.

1.4 Pari opportunità

Le aziende si impegnano ad evitare qualsiasi forma di discriminazione di genere nel lavoro. In particolare, dovranno essere evitate forme di discriminazione basate su ragioni di sesso ed orientamento sessuale, appartenenza religiosa, etnica, culturale e sociale.

2. TUTELA DEI CONSUMATORI

Assolowcost ritiene il consumatore il punto di riferimento cui deve essere orientata l'attività delle aziende del low cost. Assolowcost ritiene che un'informazione accurata, corretta e trasparente di un prodotto o di un servizio sia un requisito di garanzia fondamentale nei confronti di coloro che acquistano.

2.1 Diritti dei consumatori

Con riferimento alla legge n. 281 del 1998 sulla "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", considerata a tutti gli effetti un vero e proprio statuto dei consumatori, Assolowcost riconosce i fondamentali diritti:

- 1) alla tutela della salute;
- 2) alla sicurezza e alla qualità funzionale* dei prodotti e dei servizi;



- 3) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- 4) all'educazione al consumo;
- 5) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- 6) alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- 7) all'erogazione di servizi al pubblico secondo standard di qualità ed efficienza.

* Per qualità funzionale si intende la capacità di un prodotto/servizio di rispondere alle esigenze d'uso per cui lo stesso prodotto/servizio viene acquistato. In particolare, le funzioni d'uso basilari del prodotto/servizio e quindi i suoi fondamentali fattori qualitativi per la soddisfazione del cliente, devono rimanere analoghe a quelle degli altri prodotti/servizi presenti nel mercato.

2.2 Utilizzo di prodotti chimici tossici o pericolosi per la salute

Le aziende associate si impegnano a non utilizzare componenti chimici dannosi per la salute dei consumatori e a rispettare la regolamentazione prevista dal Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) in materia.

2.3 Sicurezza dei prodotti alimentari

Le aziende che operano nella produzione e nella distribuzione di alimenti si impegnano a rispettare le norme relative alla qualità dei prodotti e della loro lavorazione e alla qualità del packaging secondo i principi sanciti dal Ministero della Salute e dalle norme in materia. (cercare riferimento generale della comunità europea) Le aziende si impegnano inoltre ad adottare gli standard previsti dal sistema HACCP previsto dalla normativa comunitaria denominata The Food Hygiene Directive (93/43/EEC) e così come esplicitamente prescritto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 155/97.

2.4 Protezione dei dati personali

Le aziende si impegnano a proteggere i dati personali sulla base del Codice per la protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le aziende associate si impegnano inoltre affinché venga rispettato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi così come previsto dal codice di comportamento europeo in materia di rapporti commerciali online.



2.5 Pubblicità e informazione

Le aziende si impegnano a fornire all'opinione pubblica una corretta informazione e ad evitare qualsiasi forma di pubblicità scorretta, ingannevole e/o che utilizzi messaggi basati sul sesso, la violenza e la discriminazione di razza, di religione o di sesso.

3. RISPETTO DELL'AMBIENTE

Le aziende dovranno, nel quadro delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche amministrative vigenti nei paesi in cui operano, e nel considerare gli accordi, i principi, gli obiettivi e le relative norme internazionali, tenere debito conto della necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, condurre la loro attività in un modo che contribuisca al più ampio obiettivo di sviluppo sostenibile. A tal proposito, oltre al fatto che le aziende associate dovranno rispettare le norme in materia di rispetto dell'ambiente stabilite dalle legislazioni nazionali, Assolowcost si impegna a segnalare pubblicamente attraverso il suo sito internet i comportamenti virtuosi adottati dalle aziende associate al fine di creare un circuito emulativo e concorrenziale tra le aziende anche per i comportamenti virtuosi. Le aziende associate si impegnano inoltre ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti in merito alle questioni di manipolazione, utilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti tossici e non tossici e degli imballaggi.

4. RESPONSABILITA' SOCIALE

Assolowcost promuove la cultura e la pratica della responsabilità sociale d'impresa.

Le aziende si impegnano a mettere al centro delle proprie strategie un orientamento verso lo sviluppo economico sostenibile che miri a:

- migliorare la qualità della vita;
- rispondere alle esigenze della società;
- contribuire a risolvere i problemi delle comunità in cui le aziende operano
- rispettare le culture, le religioni e le tradizioni che non siano in contrasto con la tutela dei diritti e della dignità dell'uomo.



5. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI COMMERCIALI ONLINE

Le imprese associate operanti nell'e-commerce si impegnano a:

- utilizzare forme e standard tecnologici atti a garantire il cliente in tutte le fasi del rapporto commerciale;
- rispettare rigorosamente le norme in tema di privacy così come previste dal legislatore;
- adottare sistemi di sicurezza che garantiscano il cliente nella fase di pagamento.

Le imprese associate si impegnano ad indicare con chiarezza ai clienti:

- denominazione, indirizzo completo, indirizzi, e-mail e dati di registrazione;
- il numero di partita IVA, - secondo l'art. (22)1 della direttiva 77/388/CEE, così modificata dalla direttiva 98/80 EC - nel caso in cui le attività del fornitore siano soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.
- se è prevista una durata minima del contratto e la sua scadenza;
- i costi del bene o del servizio acquistato, specificando eventuali tasse e le spese di trasporto se previste;
- tempi e modi di conferma, modifica, revoca o annullamento del contratto o dell'ordine;
- quali sono i servizi post-vendita e qual è il loro costo se previsto;
- la modalità di pagamento, le modalità di consegna e i tempi di decorrenza della garanzia, nonché tutte le informazioni relative all'applicabilità, alla validità e alla durata della garanzia laddove prevista;
- in che modo e in che tempi vengono gestiti i resi nel caso di vendita di beni di consumo e quali siano eventuali costi applicati;
- nel caso di vendita a distanza o on line, le condizioni ed i tempi per l'esercizio del diritto di recesso e le modalità di restituzione delle somme pagate;
- la legislazione ed il foro da applicare in caso di controversia.



6. IMPEGNI DEI VERTICI NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli eletti ai vertici dell'Associazione si impegnano a:

- non assumere incarichi dirigenti in organizzazioni concorrenti o conflittuali con Assolowcost;
- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, verso l'Associazione, verso le istituzioni e verso i consumatori;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali opinioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive dell'Associazione;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- rapportarsi con gli associati con uguale dignità, a prescindere dalle loro dimensioni imprenditoriali e dal settore di appartenenza.

7. PROCEDURA PER L'APERTURA D'INFRAZIONE AL CODICE ETICO

Le segnalazioni di infrazione vanno inviate via e-mail all'indirizzo segreteria@assolowcost.it. Il Segretario Generale ne informa il Presidente e il Collegio dei Probiviri che provvede a sua volta a:

- inviare notifica alle parti interessate
- esaminare la segnalazione
- aprire un procedimento di accertamento
- incontrare se necessario ed ascoltare il parere delle parti interessate
- fissare un termine per la decisione
- preparare una relazione
- assumere una decisione

La decisione viene prontamente comunicata alle parti con le motivazioni e il provvedimento da adottare. Il Comitato dei Probiviri, qualora accerti la violazione del codice potrà, in caso di circostanze meno gravi, inviare alla parte inadempiente un richiamo o una diffida. In caso di circostanze più gravi o di richiami o diffide reiterati potrà inoltrare una relazione al Consiglio Direttivo chiedendo l'esclusione dall'Associazione.